PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4109 di giovedì 26 ottobre 2017

Come fare formazione per la sicurezza e come aggiornarla?

Un riepilogo delle linee applicative degli accordi in materia di formazione per la sicurezza di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro RSPP.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0236] ?#>

Brescia, 26 Ott ? Per supportare i lettori e gli operatori nell'applicazione della complicata normativa in materia di **formazione alla sicurezza**, PuntoSicuro ha intrapreso un percorso di approfondimento di quanto richiesto dai principali accordi approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

E in relazione ai due Accordi del 21 dicembre 2011 ? l' Accordo Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori (ex articolo 37 del D.Lgs. 81/2008) e l' Accordo Stato-Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (ex articolo 34 del D.Lgs. 81/2008) - non possiamo non ricordare quanto poi riportato in un successivo e importante documento chiarificatore.

Stiamo parlando del documento approvato ? sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni ? il 25 luglio 2012 contenente " Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni".

Sono stati molti gli articoli dedicati da PuntoSicuro a questo documento, nato per facilitare l'applicazione e l'interpretazione, anche in sede di vigilanza, di quanto contenuto negli accordi del 2011.

Con particolare riferimento a quanto contenuto nell'articolo " Accordi formazione: chiarimenti per lavorare meglio e bene", rifacciamo brevemente il punto di alcuni dei vari contenuti delle **linee applicative**:

- **collaborazione degli Organismi paritetici alla formazione: si ricorda che la** legge "*non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo*". Sono poi riportate le condizioni necessarie affinché questa collaborazione possa funzionare, ad esempio gli Organismi paritetici devono essere costituiti da associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori che siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale ed essere presenti nel territorio e settore;

L' accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 precisa inoltre, modificando l'Accordo 2011 per la formazione dei lavoratori sostituendo la nota nella premessa:

"Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione".

La nuova nota specifica che "*Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.*

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Viene così maggiormente definito il concetto di collaborazione.

L'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 indica poi i **criteri** che tali organismi devono soddisfare ai fini della **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;

- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);

- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

La nota in premessa all'Accordo 2011, modificata dall'Accordo 2017, termina infine specificando che "*Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).*

- aggiornamento della formazione: le linee applicative del 2012 sottolineano che "*entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l'aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento*". Inoltre tali linee applicative forniscono ulteriori indicazioni in ordine alle modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all'obbligo di aggiornamento.

Tuttavia l'**accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016** modifica alcune di queste indicazioni prevedendo che "l'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste", non citando più la previsione di una verifica finale di apprendimento (così come non è più prevista per i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP).

Riguardo all'**obbligo di aggiornamento** quali sono le tempistiche? Come calcolare l'arco temporale quinquennale?

Sono sempre le linee applicative a dircelo: "*al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l'aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell'arco del quinquennio, dei termini per l'adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all'11 gennaio 2012*". Quindi per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi la scadenza era l'11 gennaio 2017.

Tuttavia "*con riferimento ai soggetti formati successivamente all'11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento non può che essere, invece, quello della* ***data dell'effettivo completamento del rispettivo percorso formativo****, coerente con i contenuti degli accordi*".

Torniamo alle linee applicative e ci soffermiamo su una parte meno conosciuta, ma ugualmente importante, come messo in rilievo da Rolando Dubini nell'articolo " Come interpretare le linee applicative degli accordi sulla formazione".

Nella parte relativa all'efficacia degli accordi il documento ribadisce l'**aspetto fondamentale di ogni attività formativa**.

Si parla della *"necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata* ***tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi****, con la conseguenza che: 'il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario'".*

Pertanto ? continua il documento ? "in linea di massima ***la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al 'percorso' delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)".***

Concludiamo con un'altra utile sottolineatura sulla **"classificazione" dei lavoratori**.

*Si indica che "l'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: 'I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso". **In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la 'classificazione' dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi**; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzi l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto")*".

Tali indicazioni sono ribadite dall' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in riferimento alla **formazione specifica in modalità e-learning**.

L'accordo specifica infatti che "*nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011, è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II* (dell'Accordo 2016, ndr) *e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011. A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto*".

Per applicare correttamente la normativa in materia di formazione alla sicurezza, secondo gli accordi del 21 dicembre 2011, è quindi importante conoscere anche l' Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma che modifica vari aspetti normati dagli accordi del 2011.

RPS

Scarica la normativa di riferimento:

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ? 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it